



COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

(Provincia di Teramo)

AREA TECNICA - II° SETTORE

*Protezione Civile – Patrimonio e Manutenzione –
Ambiente e Territorio*

C.F. 80003790674 P.I. 00239670672 Tel. 0861 975926/7 fax 0861 975928 E-mail: ambiente@comune.isola.te.it

INFORMATIVA ACCERTAMENTO CON ADESIONE (CONCORDATO)

L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE del contribuente ai tributi comunali è uno strumento di semplificazione del contenzioso tributario.

Si tratta di un "accordo" tra l'ufficio accertatore ed il contribuente, finalizzato a prevenire liti tributarie lunghe ed onerose per le parti.

La definizione in contraddittorio è esclusa per le questioni di diritto e per tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi e incontrovertibili.

A seguito del raggiungimento dell'accordo, le sanzioni per omessa o infedele denuncia sono ridotte alla metà.

Dopo che l'Ufficio ha portato a termine l'attività di accertamento ed ha già notificato al contribuente il relativo avviso di accertamento, se sussistono i presupposti, il contribuente può formulare istanza scritta di accertamento con adesione e presentarla all'Ufficio;

(Si ricorda che, in assenza di accertamento con adesione, il contribuente può entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto, proporre ricorso alla commissione Tributaria Provinciale).

La presentazione dell'istanza sospende, per un periodo di 90 giorni, i termini per l'impugnazione e per il pagamento.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza l'Ufficio può:

- formulare l'invito a comparire;
- comunicare il rigetto dell'istanza, notificandolo al contribuente.

ALTRE INFORMAZIONI

Nel caso in cui l'Ufficio accetti l'istanza del contribuente a definire l'accertamento con adesione, inizia la fase del contraddittorio.

Si possono verificare a questo punto due ipotesi:

1° ipotesi: nella fase del contraddittorio le due parti raggiungono l'accordo.

In tal caso:

- viene redatto l'atto di accertamento con adesione, sottoscritto dalle parti (se l'Ufficio aveva già notificato l'avviso di accertamento, quest'ultimo perde efficacia);
- contestualmente, o con separata istanza, il contribuente può richiedere il pagamento rateale delle somme dovute, previa prestazione di idonea garanzia;

Conseguentemente il contribuente deve:

- versare entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, le intere somme dovute (o la prima rata, nel caso in cui sia stato concesso il pagamento rateale);
- far pervenire all'Ufficio, entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo (o della prima rata), la quietanza dell'avvenuto pagamento e l'eventuale documentazione relativa alla prestazione della garanzia;
- l'Ufficio, al ricevimento della quietanza e della documentazione sopra descritta, rilascia al contribuente, copia dell'avviso di accertamento con adesione.

2° ipotesi: nella fase del contraddittorio le parti non raggiungono l'accordo.

In tal caso:

l'Ufficio redige apposito verbale. Trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, riprendono a decorrere sia i termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento (60 gg.) che quelli per il pagamento del tributo.